

COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della Libertà', 1 tel.:0522 998511

e-mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO SITI NEL CENTRO SPORTIVO DI CASALGRANDE DI VIA S. RIZZA. PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2026.

ART. 1 FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Casalgrande con la Concessione della gestione a terzi degli impianti sportivi in oggetto si pone l'obiettivo di perseguire le finalità previste dalla L.R. N° 8 del 31.05.2017 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive" e di quanto stabilito delle linee guida approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 49/2023.

La finalità prioritaria è quella relativa la promozione dell'attività sportiva rivolta a tutta la comunità ed in particolare ai giovani dai 6 anni in su ed ai disabili.

I criteri di fondo a cui si deve ispirare la gestione sono:

- A) ricercare la massima qualità nella conduzione delle strutture e degli impianti sportivi e nell'organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;
- B) garantire l'uso più aperto, completo ed equo delle strutture e degli impianti sportivi coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività;
- C) mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la domanda di sport a livello locale;
- D) mantenere in costante efficienza impianto e strutture prevedendo anche investimenti volti a migliorarle.

ART. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Forma oggetto della presente concessione in uso e gestione l'impianto sportivo, di proprietà del Comune di Casalgrande, sito a Casalgrande, Via S. Rizza 15, individuato catastalmente al foglio 18 mapp. 435, 436, 450 e 458, (planimetria ALLEGATO A) ed in particolare, stante in:

- CAMPO A (105m x 65m)
campo da calcio in erba utilizzato per la disputa di partite ufficiali di campionato, precampionato e tornei sportivi, recintato, con impianto di irrigazione, n.4 torri faro da 6 fari ciascuna;
Struttura adibita a tribuna con capienza fino a 199 persone e locali sottostanti.
Omologazione FIGC – Calcio a 11, fino alla categoria Eccellenza.
- CAMPO B (100m x 55m)
campo da calcio in erba utilizzato prevalentemente per allenamento, ma fruibile anche per la disputa di partite ufficiali di campionato, precampionato e tornei sportivi, recintato, con impianto di irrigazione, 6 torri faro da 3 fari ciascuna;
Omologazione FIGC – Calcio a 11, fino alla categoria Prima Categoria.
Parterre pubblico con capienza totale 199 persone.
- Anello asfaltato che circonda il campo;
- Struttura a due piani, comprendente locali ad uso uffici, bar, spogliatoi e servizi igienici;
- Ingresso esterno e locale biglietteria;
- Centrale termica (gas metano) ed impianto di illuminazione;

Per gestione si intende l'insieme delle operazioni che consentono agli impianti di funzionare ed erogare servizi, sulla base dei criteri di cui all'art.1, con particolare riferimento a:

- A) Campo da calcio A e Campo da calcio B;
- B) impianti di illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani accessori della struttura e tutte le attrezzature;
- C) manutenzione dell'area verde circostante come meglio indicata nella planimetria;

Gli impianti sportivi ed attrezzature sopra citati sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, salvo interventi di cui ai successivi art 19 e 20.

Si precisa che per gestione e uso s'intende la gestione complessiva e funzionale degli impianti per le finalità sportive e di aggregazione sociale, garantendo l'apertura, la custodia, la conservazione e il miglioramento delle strutture, gli eventuali allestimenti e i disallestimenti, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo per tutta la durata della Concessione, a fronte del diritto di riscuotere le tariffe ed i proventi derivanti dalle attività di affitto degli spazi e da attività di gestione spazi pubblicitari.

ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione avrà durata di anni 3, dal 01/07/2023 al 30/06/2026. Alla scadenza naturale del contratto, ove ricorrano le condizioni di legge, l'ente si riserva la facoltà di procedere al rinnovo, previsto dall'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, per ulteriori due anni dal 01/07/2026 al 30/06/2028.

L'ente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente (c.d. proroga tecnica), secondo quanto previsto all'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016.

È concesso il rinvio dei termini di scadenza della concessione, a fronte di nuove opere e migliorie effettuate dal concessionario, ai fini dell'ammortamento dei costi di realizzazione opere.

ART. 4 VALORE ECONOMICO DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione, stabilito ai sensi dell'art. 167 D. Lgs. 50/2016, è stato calcolato in € 345.067,25 sulla base della stima del fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA.

ART. 5 CORRISPETTIVO AL CONCESSIONARIO

Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i servizi da espletare presso l'intero impianto, conformemente alle condizioni stabilite nel presente Capitolato e nei relativi allegati, nonché a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall'aggiudicazione, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.

Al Concessionario per lo svolgimento della propria attività, è riservato l'uso gratuito dell'impianto per un numero di ore pari al 90% delle ore utili (cioè che darebbero luogo ad entrate tariffarie, dalle 15 alle 22).

Il Concessionario potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- proventi delle tariffe di utilizzo degli impianti;
- proventi delle attività che intenderà attivare in loco;
- proventi derivanti dalla realizzazione di corsi, eventi o gare;
- sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità;

ART. 6 RENDICONTO DI GESTIONE

Il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere all'ente entro il 31 luglio di ogni anno una relazione dettagliata sulla gestione dell'impianto stesso nell'anno precedente con i seguenti dati:

- iniziative varie e manifestazioni effettuate;
- bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato che dovrà comprendere:
 - gli incassi derivanti dall'utilizzo del complesso sportivo da parte degli utenti;
 - costi di custodia e pulizia;

- eventuali introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto;
- interventi di manutenzione effettuati di natura ordinaria e/o straordinaria;

ART. 7 DUVRI

È a carico del concessionario predisporre il DUVRI a servizio di ditte esterne e fornitori che opereranno all'interno della struttura, quando necessario.

ART. 8 TARIFFE PER UTILIZZO DELLE STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI

Il Concessionario è tenuto ad applicare, per l'uso delle strutture e dell'impianto sportivo, le tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

La riscossione delle tariffe è effettuata dal Concessionario, il quale è tenuto ad emettere regolare relativa documentazione fiscale.

Il Concessionario non può applicare esenzioni, riduzioni o aumenti se non espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

L'uso delle strutture e impianti sportivi è gratuito per le attività rivolte alle scuole così come per quelle concordate con l'Amministrazione Comunale.

ART. 9 PROPRIETÀ DELL'IMPIANTO E DELLE RELATIVE STRUTTURE

L'impianto sportivo, comprensivo degli arredi e delle attrezzature in dotazione, è interamente di proprietà Comunale.

Il tutto dovrà essere mantenuto, conservato e restituito al termine della Concessione.

ART. 10 CONSEGNA DELL'IMPIANTO

La consegna dell'impianto avverrà mediante redazione di apposito verbale redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande, dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature.

Alla scadenza della Concessione si procederà ad una ricognizione, in contraddittorio fra le parti, dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Di tutte le operazioni sarà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande.

Non è considerata danno la normale usura, secondo il corretto utilizzo.

Alla scadenza della Concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale detenuta dal Concessionario.

ART. 11 ATTREZZATURE ED ARREDI

Gli arredi e le attrezzature di proprietà del Comune di Casalgrande, comprese nella presente concessione e dunque nella disponibilità del Concessionario, sono quelle che risultano dal verbale di consegna dell'impianto di cui al precedente articolo.

Il Concessionario provvederà a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi ulteriori a quelli già installati e consegnati, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti del Comune. Detti arredi ed attrezzature dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza.

Nessuna attrezzatura di proprietà del Comune di Casalgrande potrà essere dal Concessionario alienata o distrutta senza previa autorizzazione dall'Amministrazione Comunale.

La dismissione di eventuali attrezzature obsolete di proprietà comunale dovrà essere preceduta da apposito atto formale. La sostituzione delle attrezzature in questione sarà a carico del Concessionario, salvo diversa disposizione del Comune.

Alla data di scadenza della Concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d'uso dallo stesso collocati nell'impianto, fatti salvi accordi diversi con l'Amministrazione Comunale.

ART. 12 GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

La Concessione della gestione dell'impianto sportivo di proprietà del Comune comprende le seguenti prestazioni:

- A) programmazione e coordinamento dell'attività sportiva in relazione ai criteri fissati dall'Amministrazione Comunale di cui all'art. 1 del presente capitolato, avendo cura di dare preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale degli orari di apertura dell'impianto e dei periodi di chiusura annuali e le relative cause;
- B) servizio di custodia e sorveglianza dell'impianto, delle attrezzature e dei servizi annessi, nonché vigilanza sul comportamento dei fruitori, da realizzarsi attraverso la presenza di almeno una unità di personale per qualsiasi attività sportiva o extra-sportiva;
- C) pulizia giornaliera dell'intero complesso e delle pertinenze (servizi igienici, spogliatoi, aree destinate al gioco, aree verdi dell'impianto e limitrofe, comprese le essenze arboree e comunque tutto ciò che è compreso nella planimetria allegata al verbale di consegna) con adeguate e proprie attrezzature, personale, prodotti di consumo, salvo subappalto dei servizi, nei termini e limiti di cui al successivo art 26;
- D) gestione del servizio bar;
- E) conduzione della struttura nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;
- F) stipula di idonee polizze assicurative, in conformità alle disposizioni del successivo art 22;
- G) pagamento e voltura di tutti i contratti di utenza;
- H) pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per l'impianto sportivo;
- I) manutenzione ordinaria dell'impianto, degli arredi ed attrezzature, nonché delle pertinenze, con personale specializzato come da obblighi di legge, che comprende tutti gli interventi da attuare con continuità, al fine di conservare l'impianto sportivo nelle migliori condizioni e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e il decoro delle strutture, nei termini di cui al successivo art. 18;
- J) gestione delle sponsorizzazioni e della raccolta della pubblicità come indicato all'art. 21 del presente capitolato;
- K) organizzazione e gestione in loco, e con proprio personale, degli eventi/manifestazioni sportive e non sportive garantendo il presidio, la sorveglianza, la sicurezza e l'ordine pubblico, la responsabilità e la gestione delle emergenze, richiedendo anche il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie agli uffici comunali competenti;
- L) gestione del servizio con proprio personale anche volontario in numero proporzionato al funzionamento dell'impianto e alla tipologia dell'attività svolta;
- M) adempiere agli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali e volontari in base alle disposizioni legislative vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale e fiscale, nonché di sicurezza sui luoghi di lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale e il Comune;
- N) assumere la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro", previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., quali a mero titolo di esempio, redigere il documento di valutazione dei rischi, nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta incendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza e del medico competente;
- O) di fare osservare a tutti gli addetti alla gestione e ai coadiutori la massima diligenza nell'utilizzazione e nella conservazione di locali, impianti, attrezzature e dotazioni varie, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verificano, disponendone l'immediata e adeguata riparazione con spese a suo carico;
- P) vigilare sul corretto e rispettoso comportamento dei propri collaboratori (siano essi volontari o retribuiti). L'Amministrazione Comunale potrà richiedere in qualsiasi momento la sostituzione di unità di personale che abbiano creato problemi sul piano comportamentale;
- Q) incaricare un Responsabile dell'impianto e un Responsabile della sicurezza dell'impianto, individuati in sede di offerta, che dovranno garantire la propria reperibilità nei confronti

dell'Amministrazione Comunale. In caso di variazione, il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente il nominativo del sostituto;

- R) adottare immediatamente i provvedimenti urgenti di sua competenza per l'eliminazione di possibili pericoli (attrezzature, transenne, recinzioni, ponteggi, barriere, segnalazioni, interdizione all'uso totale o parziale), nel caso in cui rilevi problematiche di qualsiasi genere che possano provocare danno o pericolo alla pubblica incolumità;
- S) direzione amministrativa, tecnica e organizzativa, tenuta dei registri contabili, degli interventi manutentivi, degli utilizzi, relazione di valutazione dei rischi redatta in conformità alla normativa vigente e ai regolamenti sportivi federali, redazione del rendiconto di gestione di cui all'art. 6;
- T) garantire che le entrate e le uscite degli impianti siano tenute libere da ogni tipo di automezzo e/o ostacolo, in modo da consentire sia il facile accesso che il rapido deflusso delle persone. Devono essere facilitate le operazioni per le situazioni di emergenza evitando la presenza di ostacoli di sorta e i mezzi di soccorso e di Pronto Intervento devono poter accedere all'impianto e defluire senza ostacoli;
- U) ottenimento, a propria cura e spese, di tutte le licenze, conformità, omologazioni, nulla osta, collaudi ed autorizzazioni, di propria competenza, riferibili allo svolgimento dell'attività sportive e non svolte all'interno dell'impianto, richieste dalla normativa vigente;
- V) assunzione di ogni responsabilità diretta ed indiretta (sia nei confronti di terzi che dello stesso Comune) comunque inerente alle attività svolte e promosse dal Concessionario, il quale manleva il Comune stesso da ogni responsabilità;

ART. 13 UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO E PROGRAMMAZIONE

Al Concessionario per lo svolgimento della propria attività, è riservato l'uso gratuito dell'impianto per un numero di ore pari al 90% delle ore utili (cioè che darebbero luogo ad entrate tariffarie, dalle 15 alle 22).

Il Concessionario è tenuto a garantire, al di fuori del proprio utilizzo, la massima fruibilità, a favore dei cittadini e delle Associazioni del Comune di Casalgrande e non solo, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità dei praticanti e degli utenti, secondo i criteri propri dell'uso pubblico assicurando che sia garantita la prevalenza dell'uso sportivo. L'attività sportiva può essere integrata con eventi/manifestazioni non sportive nel rispetto delle prescrizioni e delle norme di sicurezza vigenti, nei termini meglio dettagliati al successivo art. 17.

Nello stabilire il Piano di utilizzo degli impianti in oggetto il Concessionario si impegna a:

- A) garantire l'apertura dell'impianto per almeno sei giorni la settimana;
- B) garantire l'operatività dell'impianto per tutto l'anno, salvo la necessità di chiudere la struttura in caso di manutenzione o pulizie straordinarie incompatibili con l'esercizio dell'attività, previa autorizzazione da richiedere all'Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima, salvo diversi accordi rapportati dell'entità degli interventi;
- C) garantire all'Amministrazione Comunale l'uso gratuito dell'impianto sportivo per 10 gg all'anno per l'eventuale svolgimento di eventi/manifestazioni/attività, previa comunicazione almeno 30 gg prima dell'evento.

Il Piano di utilizzo dovrà essere inviato al Comune all'inizio di ogni stagione sportiva (entro il 30 giugno) ed esposto o comunque consultabile al pubblico.

L'utilizzo da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti, al di fuori della disponibilità temporale riservata al Concessionario e all'Amministrazione Comunale, è autorizzato dal Concessionario, previa comunicazione agli uffici comunali competenti, tenendo fermi i seguenti criteri di priorità e compatibilmente con l'esercizio delle attività del Concessionario stesso:

1. attività delle scuole, di ogni ordine e grado;
2. attività rivolte a soggetti con disabilità;
3. attività connesse ai campionati federali;
4. utilizzo da parte di Gruppi e Associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, ecc.
5. utilizzo da parte gruppi spontanei/occasionali;

6. manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e degli impianti;
7. utilizzo da parte di altri soggetti sportivi e gruppi spontanei/occasionali residenti fuori Comune di Casalgrande.

L'autorizzazione all'uso delle strutture e impianti sportivi è subordinata ad una dichiarazione di esonero da responsabilità, da parte del richiedente, per eventuali danni materiali o corporali, che possano occorrergli in relazione allo svolgimento dell'attività sportiva e comunque all'utilizzo dell'impianto, manlevando nel modo più ampio il Comune di Casalgrande e il Concessionario da ogni responsabilità al riguardo.

Qualora dal Piano di utilizzo risultassero spazi orari non assegnati né al gestore, né a soggetti terzi, al fine di consentire il pieno sfruttamento del potenziale dell'impianto, sarà cura dell'Amministrazione, in sinergia con il Concessionario, provvedere alla pubblicizzazione e diffusione sui propri canali di tali disponibilità.

L'impianto, è aperto al pubblico sulla base degli orari riportati nei cartelli appositamente esposti a condizione che siano salvaguardate le attività del gestore. Fuori dai suddetti orari l'impianto resterà chiuso.

ART 14 GESTIONE ESERCIZIO ATTIVITÀ DI BAR

L'esercizio di punti di ristoro e/o dell'attività di bar nell'impianto sportivo è consentito purché avvenga nel rispetto delle normative vigenti in materia di pubblici esercizi.

Il Concessionario è tenuto a procurarsi autonomamente tutte le autorizzazioni e licenze previste dalla normativa vigente in materia, e sarà responsabile unico, senza riserva alcuna, del rispetto di leggi e regolamenti, nonché di disposizioni vigenti in materia igienico sanitaria e di sicurezza.

Le incombenze tecniche, amministrative e operative nonché le spese per l'attivazione del servizio di ristoro saranno a carico del Concessionario.

Il Concessionario si impegna, altresì, a fornire eventuali bevande esclusivamente in contenitori di carta o comunque a non servire nulla in recipienti di vetro, o altro materiale simile, pericoloso per il pubblico delle manifestazioni sportive e gli utenti dell'impianto.

Il Concessionario risponde in proprio per eventuali danni causati all'utenza dell'impianto sportivo comunale per effetto della gestione dell'attività di bar e/o ristoro e, a tal proposito, solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità anche in via sussidiaria.

I ricavi derivanti dalla gestione del bar sono di esclusiva spettanza del Concessionario, che si farà carico di ogni spesa ad essa connessa.

Alla scadenza della concessione dell'impianto sportivo o in caso di risoluzione anticipata, il Concessionario interromperà anche l'attività del bar e comunque qualsiasi somministrazione di alimenti e bevande, senza poter vantare nei confronti dell'ente diritti di sorta a causa della sua conclusione.

L'attività di gestione del bar può essere svolta con personale proprio della società o può essere subappaltata, nei termini e limiti di cui al successivo art. 26.

ART 15 UTILIZZO DELL'ANELLO ASFALTATO

Il Concessionario dovrà garantire l'apertura ed il corretto funzionamento della pista, riservandone una quota di utilizzo, per un monte ore minimo pari ad ore 10 alla settimana, con il seguente ordine di priorità, a favore di:

- scuole di Casalgrande;
- associazioni/società sportive che operano o hanno sede sul territorio comunale, dando priorità a chi opera con soggetti;
- Enti del Terzo Settore con sede a Casalgrande;
- privati cittadini residenti a Casalgrande;
- associazioni/società sportive ed Enti del Terzo Settore con sede al di fuori del Comune di Casalgrande;
- privati cittadini residenti al di fuori di Casalgrande;
- altri;

In caso di mancata richiesta e, comunque, al di fuori delle ore riservate a soggetti terzi, il Concessionario potrà utilizzare la pista per allenamenti ed altre attività sportive, purché compatibili alla struttura.

L'Amministrazione comunale potrà stabilire con successiva deliberazione di giunta comunale una tariffa per l'utilizzo della pista di atletica, il cui ricavato sarà di esclusiva spettanza del Concessionario, che si farà carico di ogni spesa e responsabilità ad essa connessa.

ART. 16 ATTIVITÀ A FAVORE DELLE SCUOLE E DEI SOGGETTI CON DISABILITÀ

Le richieste di svolgimento di attività scolastiche e/o a favore di soggetti con disabilità, dovranno pervenire al Concessionario, che, verificata la compatibilità d'uso e le esigenze di manutenzione dell'impianto, nonché la compatibilità con la propria attività, autorizzerà l'utilizzo.

Lo svolgimento delle attività anche negli orari pomeridiani, dovrà essere preventivamente verificato nell'interesse della salvaguardia dell'attività organizzata dal Concessionario.

ART. 17 USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITÀ NON SPORTIVE

Le strutture e l'impianto in oggetto possono essere utilizzate altresì per riunioni, attività ricreative e consimili, nel rispetto della normativa vigente

Le autorizzazioni a svolgere nell'impianto iniziative diverse da quelle sportive saranno rilasciate dall'Amministrazione Comunale in sinergia con il Concessionario, fatto salvo il divieto per quelle attività che per la loro natura possono arrecare danni agli impianti o alle strutture.

Manifestazioni particolari dovranno essere autorizzate, organizzate e realizzate nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché dei regolamenti comunali.

ART. 18 ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Gli interventi manutentivi ordinari, da effettuare con personale specializzato come da obblighi di legge, sono quelli indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nello schema relativo il Piano di Conduzione Tecnica dell'Impianto Sportivo (ALLEGATO B). Quest'ultimo è da intendersi soggetto ad aggiornamenti, sulla base di sopraggiunte modifiche, sostituzioni e interventi relative sia alle strutture, che agli impianti ed alle attrezzature.

L'Amministrazione Comunale potrà in ogni momento tramite i propri uffici verificare lo stato di efficienza e manutenzione della struttura e disporre affinché si provveda in merito.

Il Concessionario è tenuto alla redazione ed aggiornamento del registro delle manutenzioni.

ART. 19 ONERI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria è a carico dell'Amministrazione Comunale che provvede direttamente sulle strutture di sua proprietà.

Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Concedente, ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio formulando una descrizione dettagliata delle cause.

Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno effettuati in date da concordarsi con il Concessionario.

Laddove gli interventi segnalati siano il risultato di incuria o cattiva gestione, il costo degli stessi sarà a carico del soggetto Concessionario.

Per manutenzioni straordinarie s'intendono tutte quelle che non sono contenute nell'elenco delle ordinarie ed in particolare interventi sulle strutture murarie, sugli impianti idrici e di riscaldamento derivanti da problematiche non connesse all'uso. Sono da considerarsi manutenzioni straordinarie tutti gli adeguamenti che dovessero interessare le strutture per sopraggiunte modifiche normative.

Sono altresì da intendersi straordinari tutti gli interventi che, con un lasso di tempo quinquennale o decennale, a seconda dei casi, interesseranno una ristrutturazione complessiva delle strutture e dell'impianto.

Il Concessionario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglie e inerenti le strutture e l'impianto, che l'Amministrazione Comunale intenda fare a propria

cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno. Qualora peraltro dall'esecuzione dei lavori medesimi consegua forzatamente una sospensione totale dell'attività del Concessionario per un periodo superiore a giorni 7, potrà essere concordato tra le parti o un recupero del periodo di inattività.

I tempi di intervento devono essere previamente comunicati (laddove non sussistano evidenti ragioni di urgenza, connesse all'adeguamento, sicurezza ed alla igienicità degli impianti e degli edifici che impongano l'intervento immediato) con un anticipo di almeno 1 mese e concordati con il Concessionario nel rispetto della programmazione annuale dell'attività del medesimo.

ART. 20 REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE

Potranno anche realizzarsi intese tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario per realizzare, a cura di quest'ultimo, nuove opere o interventi di completamento e miglioramento delle strutture e impianti sportivi e delle attrezzature date in Concessione, oltre all'intervento di miglioramento già oggetto dell'offerta tecnica-qualitativa. La presa in carico di dette opere da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà dopo collaudo dell'Ufficio Tecnico Comunale nella forma e nei modi di legge.

In questi casi le parti concorderanno tra loro, di volta in volta, le modalità e le condizioni di intervento, nonché i reciproci obblighi, compresa la possibilità di prolungamento della durata della concessione, al fine dell'ammortamento della spesa sostenuta.

Resta inteso che le nuove opere o interventi di completamento e miglioramento degli impianti e le attrezzature acquistate dal Concessionario in sostituzione o in aggiunta alle attrezzature esistenti all'inizio della Concessione, diverranno di proprietà comunale. E' consentita la possibilità di proroga, concessa dall'Amministrazione, dei termini di scadenza della concessione, a fronte di nuove opere e migliorie effettuate dal concessionario, ai fini dell'ammortamento dei costi di realizzazione opere, per un periodo di tempo stabilito in rapporto al valore della concessione o, in alternativa, la possibilità di riconoscere da parte dell'Amministrazione un contributo economico al termine della concessione per le opere realizzate dal concessionario, previa autorizzazione del concedente, che abbiano accresciuto il valore dell'impianto sportivo, fino ad un massimo del 50% del valore risultante dalla stima effettuata dal competente ufficio tecnico.

Si precisa che anche per l'insediamento di box e prefabbricati ad installazione libera ed anche per quelli temporanei, va comunque richiesto il nulla-osta dell'amministrazione comunale.

ART. 21 PUBBLICITÀ COMMERCIALE

Ogni forma di pubblicità all'interno delle strutture e impianti sportivi, oggetto della presente convenzione, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale. E' comunque consentita la diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti l'attività del concessionario e di comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune di Casalgrande.

Il concessionario ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture e impianti sportivi. Gli oneri conseguenti sono a carico del concessionario.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico.

Nessuna responsabilità fa carico all'Amministrazione per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

Il concessionario ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione e di osservare le disposizioni impartite dai competenti Servizi comunali, in ordine alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per conservare la funzionalità ed il decoro delle strutture sportive.

Il concessionario è tenuto a comunicare di volta in volta all'Amministrazione l'avvenuta installazione dei cartelli o pannelli pubblicitari fissi.

Tutta la pubblicità effettuata all'interno dell'impianto è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In caso di conclusione di

contratti con ditte specializzate per la gestione della pubblicità, tali contratti non possono avere una durata superiore a quella di cui al presente rapporto.

ART. 22 - RESPONSABILITÀ PER DANNI - COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario è tenuto a rispondere di tutti i danni, sia alle persone sia alle cose, arrecati a terzi, compresi gli utenti, in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito della struttura oggetto della Concessione, manlevando al riguardo l'Amministrazione Comunale e gli agenti per conto della stessa (amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori) da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti degli anzidetti soggetti.

Il Concessionario è altresì obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali, compresi i terzi che autorizzati dal Concessionario o dall'Amministrazione Comunale dovessero recarsi sugli impianti sportivi.

Il Comune di Casalgrande è espressamente esonerato da ogni qualsivoglia responsabilità per danno, infortuni o altro in cui dovessero incorrere gli utenti del servizio o gli operatori durante l'esecuzione dello stesso.

Il Concessionario è pertanto tenuto a stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT) valida sia per danni a cose che danni a persone, comprensivo della sezione di responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti riconducibili alla conduzione della struttura oggetto della Concessione nonché all'esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell'ambito della stessa, in osservanza alle previsioni del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, come di seguito formulata:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Concedente), suoi dipendenti o incaricati inclusi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività consentite e previste dalla concessione, comprese tutte le operazioni, funzioni ed occupazioni necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà prevedere un massimale di garanzia non inferiore ad:

- € 5.000.000,00 per sinistro,
- € 2.000.000,00 per persona,
- € 1.000.000,00 per danni a cose,

e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- conduzione dell'impianto, locali, strutture, manufatti, attrezzature ed impianti in genere, e beni tutti mobili e immobili oggetto della concessione, e consegnati al concessionario in base al contratto;
- danni a cose di terzi in consegna e/o custodia (con massimale non inferiore ad € 50.000,00 per sinistro);
- danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato (con massimale non inferiore ad € 500.000,00 per sinistro);
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che legittimamente partecipino all'attività previste ed oggetto del contratto a qualsiasi titolo;
- danni procurati a terzi da personale in rapporto subordinato con il concessionario, nonché da persone che non si trovino in rapporto di dipendenza con il concessionario, ma che tuttavia partecipino o siano coinvolte legittimamente a qualsiasi titolo nella esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, e che devono pertanto assumere la qualifica di assicurati aggiuntivi, e venire assicurata la loro responsabilità civile personale;
- interruzioni o sospensioni di attività produttive, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza (con massimale non inferiore ad € 500.000,00 per sinistro).

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta e consentita nell'ambito dell'Impianto oggetto di

concessione (intendendosi per tali anche i soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non), dei quali il concessionario si avvalga per l'esecuzione delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, nessuna esclusa né eccettuata, e dei quali sia tenuto a rispondere ai sensi di legge.

Tale copertura (RCO) dovrà prevedere un massimale di garanzia non inferiore ad:

- € 2.000.000,00 per sinistro,
- € 1.000.000,00 per persona,

e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, e le malattie professionali.

L'assicurazione RCT, in caso di subconcessione di parte delle attività previste dal contratto, dovrà essere stipulata dal Concessionario per sé e per conto dei subconcessionari, che assumeranno quindi anch'essi la qualifica di "assicurati" rispetto al contratto assicurativo, inclusi i loro dipendenti e collaboratori; in caso di più subconcessionari, gli stessi dovranno essere considerati terzi tra loro.

Nel suo proprio interesse il Concessionario dovrà provvedere all'assicurazione per i danni al fabbricato e agli impianti tramite polizza Incendio "rischio Locativo" con un massimale non inferiore a 50.000 €.

Nel suo proprio interesse il Concessionario potrà provvedere all'assicurazione per i danni da atti vandalici e dolosi ed eventi naturali, nonché per i danni da furto dei beni di sua proprietà e/o in consegna o custodia al Concessionario stesso o portati da terzi nell'ambito della struttura in Concessione.

Fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità del Comune nella sua qualità di proprietario della struttura, in alcun caso il Comune stesso risponderà dei danni subiti dai beni del Concessionario o portati nell'ambito della struttura oggetto di Concessione dal Concessionario medesimo o da terzi.

L'esistenza e la validità delle richiamate coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal Comune e in ogni caso prima della stipulazione del Contratto.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il Concessionario si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico del Concessionario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il Concessionario stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Nel caso di RTI le coperture assicurative devono recare l'espressa previsione della loro operatività in nome e nell'interesse di tutti i soggetti temporaneamente raggruppati.

ART. 23 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.50/2016 s.m.i., l'Affidatario è tenuto, contestualmente alla stipula del contratto di affidamento in concessione, a costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, pari al 10% del valore della concessione sotto forma di cauzione o fidejussione.

La suddetta cauzione sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione in oggetto, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio da parte del Affidatario.

Il Concessionario deve presentare preventivamente alla stipula del contratto una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi e nei termini di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016 ;

L'importo della garanzia sarà ridotto nella misura e alle condizioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, qualora sussistano i requisiti di legge.

La predetta garanzia potrà costituirsi in una delle seguenti modalità:

- con fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito, escutibile a prima richiesta scritta;
- con cauzione o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione ovvero da intermediari finanziari debitamente autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, con conseguente aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 d. lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

La garanzia definitiva è progressivamente:

1. aumentata in ragione degli eventuali anni di prolungamento del contratto per eventuali migliorie proposte;
2. svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione.

ART. 24 CONTROLLI E VERIFICHE

Fatte salve le competenze degli organi preposti in relazione ai controlli di legge, la gestione delle strutture e impianti sportivi e l'erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell'attività svolta dal Concessionario ai principi dello Statuto dello stesso, l'osservanza delle previsioni contenute nel presente contratto e l'applicazione puntuale delle tariffe prestabilite.

In proposito l'Amministrazione Comunale ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento, gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico, che da quello operativo e qualitativo, per verificarne la corrispondenza con gli standard di categoria e il rispetto delle disposizioni della legislazione vigente e del contratto.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al Concessionario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro il termine assegnato.

Restano ferme le responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del Concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione Comunale.

In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al Concessionario sarà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere il contratto in danno ed a spese del Concessionario, senza altre formalità.

ART. 25 RISOLUZIONE, RECESSO, CESSAZIONE, REVOCA, SUBENTRO

Per la risoluzione e il recesso della Concessione si fa riferimento al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii e all'attuale normativa in vigore.

Per la natura dei servizi dati in Concessione, si precisa che il Concessionario ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di non meno di novanta (90) giorni da notificarsi all'Amministrazione

Comunale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso posta elettronica certificata.

Si precisa altresì che in caso di recesso il Concessionario dovrà rispettare quanto stabilito nel contratto per il tempo necessario all'Amministrazione Comunale ad esperire e concludere una nuova procedura di affidamento secondo quanto previsto dalla normativa allora vigente.

Per la cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro si applica quanto disposto dall'art. 176 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

La Concessione potrà essere inoltre revocata in qualunque momento a fronte di reiterate infrazioni per:

- a) mancato utilizzo degli spazi senza motivazione adeguata;
- b) arbitrario abbandono, da parte del Concessionario, delle strutture e impianti sportivi;
- c) grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui al contratto;
- d) alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, della destinazioni di uso delle strutture e impianti sportivi;
- e) mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria, mancata reintegrazione delle dotazioni di competenza, ecc.;
- f) mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
- g) frode a danno dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti pubblici;
- h) gravi irregolarità negli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti del personale utilizzato;
- i) gravi inadempienze rispetto a quanto previsto agli art. 12, 13 e 18;
- j) mancata presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi relativi alla gestione degli impianti;

Il contratto decadrà qualora il Concessionario cessasse l'attività o modificasse l'atto costitutivo ed esso non fosse più in conformità con i criteri stabiliti dall'art. 1 del presente capitolato e dalla L.R. 8/2017.

ART. 26 SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto di concessione anche parziale.

Il sub appalto è ammesso nei limiti e nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 174 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Si precisa a tal proposito che i soggetti dovranno indicare in sede di offerta le parti del contratto che intendono subappaltare a terzi, nonché consegnarne agli uffici comunali competenti copia, una volta stipulati. Il Concessionario è tenuto a comunicare all'ufficio comunale competente eventuali, ulteriori e successivi subappalti, notificando i relativi contratti.

ART. 27 RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Concessionario si impegna a comunicare ed invitare l'Amministrazione Comunale alle sedute di bilancio di previsione e consuntivo, modifica dello Statuto, rinnovo cariche sociali (senza che quest'ultima attraverso i suoi rappresentanti e/o tecnici, abbia l'obbligo di parteciparvi).

Il Concessionario si impegna altresì a far pervenire all'Amministrazione Comunale il piano di utilizzo stagionale, nei termini già definiti ai precedenti articoli.

Il Concessionario, inoltre, provvede a segnalare all'Amministrazione Comunale concedente quelle circostanze e fatti, non direttamente riconducibili al presente rapporto, che possono impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento dei servizi, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi.

ART. 28 PENALITÀ

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, il Comune di Casalgrande, a tutela delle disposizioni contenute nel presente contratto e qualora le stesse siano disattese con responsabilità del Concessionario, applicherà le seguenti penalità:

1. in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Concessionario di quanto previsto nel piano di conduzione tecnica, totale o parziale, tale da costringere il Comune a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale fino ad Euro 3.000,00, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore;
2. qualora il Concessionario non utilizzi personale adeguato per professionalità e/o esperienza, nello spirito di quanto dichiarato in sede di candidatura della proposta, verrà applicata una penale fino ad Euro 1.000,00;
3. in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte del personale del Concessionario verrà applicata una penale fino ad Euro 3.000,00.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione.

Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio del Comune di Casalgrande.

Se il Concessionario, nell'arco temporale del contratto, verrà sottoposto al pagamento di tre penali, per deficienze nel servizio o inosservanza agli obblighi contrattuali anche in assenza di imposizioni al risarcimento danni, sarà facoltà del Comune risolvere il contratto.

Il Concessionario è tenuto, inoltre, ad ottemperare ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, nel quale è definito che "chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale" deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l'assenza di condanne per gli illeciti sopra indicati, e comunicarlo alla Stazione Appaltante. Si precisa che in sede di gara sarà richiesta specifica dichiarazione.

ART. 29 STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Il contratto di concessione verrà stipulato nei modi e nei termini disciplinati dall'art. 32, comma 8, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. nella forma dell'atto pubblico amministrativo in formato elettronico. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente affidamento sono a carico del concessionario.

ART. 30 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni. Il "Concessionario" si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contrattanti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contrattante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell' art. 3 comma 9 bis Legge n. 136/2010, testo vigente, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 31 CONTROVERSIE

Ogni controversia in relazione la validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del contratto o al medesimo connesso, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie saranno deferite in via esclusiva al Foro di Reggio Emilia.

ART. 32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In merito al trattamento dei dati personali degli utenti, la ditta aggiudicataria ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario, obblighi e doveri, per il rispetto delle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia, Regolamento EU 679/2016, e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto.

ALLEGATI

A) Planimetria

B) Piano di Conduzione Tecnica dell’Impianto Sportivo